

ACCORDO AZIENDALE

Premessa e inquadramento dell'accordo

Il presente accordo, convenuto tra il datore di lavoro Firenze Parcheggio S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil – Fit Cisl e Ultrasporti è volto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/70 in merito alle procedure adottate e gestite all'interno dell'azienda per la tutela del patrimonio aziendale, per la corretta gestione delle pratiche svolte nell'interesse dei clienti, per la garanzia di sicurezza e libertà dei lavoratori.

Il presente accordo sarà suddiviso in due parti volte, rispettivamente, al rispetto delle garanzie prestate nell'ambito della procedura di registrazione delle conversazioni telefoniche/citofoniche effettuate per la gestione della procedura di smarrimento del tagliando del parcheggio da parte degli utenti e per le telefonate gestite dalla Centrale Operativa, nonché per il rispetto della normativa e degli interessi aziendali e dei lavoratori in materia di videosorveglianza.

Si precisa che, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 4 della L. 300/1970, l'utilizzo degli apparati descritti nel presente accordo occorrenti per le registrazioni audio/video nonché i dati derivanti dalle registrazioni in possesso dell'azienda non potranno essere utilizzati in nessun caso dalla Firenze Parcheggio S.p.a. per scopi o fini disciplinari nei confronti dei lavoratori.

* * * * *

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Registrazione delle conversazioni telefoniche/citofoniche

La società Firenze Parcheggio S.p.a. giustifica e ritiene necessario procedere alla registrazione delle conversazioni telefoniche (ivi comprese quelle citofoniche effettuate mediante i c.d. Totem¹ presso i parcheggi) al fine di prestare assistenza ai clienti dei parcheggi nei casi di smarrimento del tagliando del parcheggio e per le finalità di seguito indicate:

- a) La registrazione delle conversazioni telefoniche/citofoniche avrà come finalità principale quella di consentire l'acquisizione dei dati dell'utente necessari per l'istruzione e la gestione della procedura di smarrimento del tagliando di parcheggio.
- b) Le conversazioni telefoniche/citofoniche saranno registrate anche al fine di tutelare e garantire i lavoratori da contestazioni, addebiti, ingiurie, ecc. che possano essere loro rivolte da parte degli

¹ Le colonne Totem sono apposite apparecchiature collocate presso i parcheggi in grado di mettere in comunicazione i clienti/utenti del parcheggio con la Centrale operativa al fine di inoltrare segnalazione e/o richiedere assistenza o informazioni.

utenti/clienti nel rispetto della riservatezza dei dati trattati e come meglio specificato nel proseguo dell'accordo.

1.1.1 Registrazione delle conversazioni telefoniche presso la centrale operativa

La società Firenze Parcheggi S.p.a. ritiene necessario procedere alla registrazione delle conversazioni telefoniche sia in-bound che out-bound effettuate nella Centrale Operativa, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in caso di contestazioni da parte degli utenti/clienti dei parcheggi nonché al fine di una corretta gestione delle denunce/segnalazioni di sinistri e/o contestazioni da questi avanzati.

1.2 Impianto di videosorveglianza

Nel rispetto della normativa citata nella premessa, l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori è vietato.

La società giustifica la necessità di installare impianti audiovisivi presso le seguenti collocazioni:

- aree di parcheggio gestite dalla Firenze Parcheggi S.p.a.;
- zone di ingresso e uscita con autoveicoli o pedonali dalla aree di cui al punto precedente;
- casse automatiche presso le strutture di parcheggio;
- locale contabilizzazione all'interno del quale viene eseguito il conteggio del denaro.

Le finalità perseguite dall'Azienda sono volte a garantire la sicurezza delle struttura e dei lavoratori, nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Azienda, degli operatori e degli utenti, fornitori, clienti frequentatori verso atti di vandalismo, furti o comunque verso comportamenti non legittimi in contrasto con le vigenti normative.

I dipendenti tutti concordano sull'esistenza di tali esigenze.

Le caratteristiche tecniche e la collocazione di ogni singola videocamera costituente l'intero impianto, sono messe a disposizione dei lavoratori nella intranet aziendale alla quale hanno libero accesso nella cartella "SISTEMA ISO E SICUREZZA". In detta cartella sono contenute le planimetrie delle aree interessate dall'impianto di videosorveglianza: dalla legenda riportata in ogni elaborato si potrà individuare l'esatta ubicazione della videocamera. In separato documento, sono indicati le caratteristiche tecniche delle stesse.

Per quanto concerne, in particolare, l'impianto audiovisivo installato presso il "locale contabilizzazione", si precisa che lo stesso risponde alla precipua necessità di di garantire e tutelare il patrimonio aziendale e, per l'effetto, i lavoratori che si trovano impegnati nelle operazioni di conteggio dei soldi.

Le parti si danno atto che il sistema di videosorveglianza, per poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, in caso questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle Forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria per l'identificazione dei responsabili, impone la necessità di riprendere in video, in particolari circostanze, le aree sopra descritte su cui transitano anche i lavoratori.

Si precisa:

- che le immagini della videosorveglianza potranno essere visionate in differita da personale debitamente incaricato.
- che tutte le immagini sono oggetto di registrazione.

1.3 Ulteriori finalità

Per quanto riguarda le attività di cui ai precedenti paragrafi 1.1, 1.1.1 e 1.2 resta esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

* * * * *

Articolo 2 - Principi generali

2.1. In materia di registrazione delle conversazioni telefoniche/citofoniche

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione della registrazione telefonica/citofonica sia presso la centrale operativa sia presso le colonne Totem, le parti concordano sui seguenti principi:

- i lavoratori e gli utenti sono informati della circostanza che le conversazioni siano registrate e, in particolare: i lavoratori mediante affissione del presente accordo presso la bacheca sindacale nonché mediante condivisione nella intranet aziendale nella cartella "SISTEMA ISO E SICUREZZA"; gli utenti/clienti mediante applicazione di idonea informativa presso i punti Totem nonché mediante messaggio automatico pre-registrato che informa gli utenti di quanto sopra;
- tutte le conversazioni vengono memorizzate su apposito supporto e saranno conservate per il tempo necessario per la gestione della procedura di smarrimento del tagliando del parcheggio e comunque per un periodo non superiore a giorni 7 (sette) nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'apparato di registrazione viene custodito in azienda, in una stanza chiusa denominata "Sala CED". Nella "Sala CED" potranno accedere solo le persone autorizzate e debitamente incaricate e formate. In particolare hanno accesso a detta sala i Signori Maurizio Mugnai, Stefano Conti e Marco Romano incaricati, altresì, della manutenzione dei sistemi informatizzati.

2.2. In materia di videosorveglianza

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione della videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- i lavoratori, i visitatori, fornitori, clienti (ecc.) che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- tutte le riprese vengono memorizzate su specifico apparato di videosorveglianza configurato in modo tale che i dati siano conservati conformemente alla legge ed al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010.

L'apparato di registrazione delle riprese (DVR) dell'impianto installato presso il "locale contabilizzazione" viene custodito presso il medesimo locale in apposito spazio ad accesso limitato ai soli soggetti autorizzati e meglio individuati nel proseguo.

L'apparato di registrazione delle riprese (DVR) degli impianti installati presso le altre aree (cfr. par. 1.2 del presente accordo) sono custoditi presso le singole strutture di parcheggio in appositi spazi ad accesso limitato ai soli soggetti autorizzati e meglio individuati nel proseguo.

I soggetti incaricati e autorizzati ad avere accesso agli impianti di videosorveglianza sono i Signori Maurizio Mugnai, Stefano Conti e Marco Romano incaricati, altresì, della manutenzione dei sistemi informatizzati.

Le immagini riprese dalle telecamere vengono registrate su un supporto magnetico e conservate presso l'azienda per un massimo giorni 7 (sette), come da Provvedimento Generale del garante della Privacy, decorse i quali verranno automaticamente cancellate attraverso sovra-registrazione (salvo il caso in cui il termine decorra in corrispondenza del fine settimana e per i giorni festivi ove le immagini verranno conservate fino al primo giorno lavorativo immediatamente successivo).

La registrazione delle immagini avverrà in locale e sarà effettuata per la durata di 24 ore al giorno durante tutto l'anno.

La visione a posteriori delle immagini registrate dalle telecamere può avvenire al verificarsi di probabili o presunti eventi illeciti e/o naturali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, eventi dannosi in generale anche derivanti da fenomeni atmosferici, etc) attraverso l'utilizzo di una password conosciuta solo dagli incaricati autorizzati e sopra individuati.

Solo in caso di necessità di interventi manutentivi ordinari o straordinari il personale dell'azienda appaltatrice per i servizi di manutenzione, a tale scopo debitamente designata quale "responsabile esterno del trattamento" nell'atto di assunzione dell'incarico, potrà avere accesso alle immagini.

* * * * *

Articolo 3 – Disposizioni particolari

3.1. In materia di registrazione delle conversazioni telefoniche

La registrazione delle conversazioni telefoniche ha esclusivamente la finalità di gestione delle procedure connesse allo smarrimento del tagliando del parcheggio, nonché alla verifica e al monitoraggio delle condotte degli utenti/clienti presso le strutture di parcheggio al fine ulteriore di tutelare e garantire i lavoratori da contestazioni, addebiti, ingiurie, ecc. che possano essere loro rivolte da parte degli utenti/clienti



Le registrazioni saranno utilizzate nei casi indicati e in nessun caso verranno utilizzate per effettuare un controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti e quindi sull'obbligo della diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico degli stessi.

3.2. In materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei lavoratori

Le riprese hanno esclusivamente la finalità di deterrenza e di sicurezza all'interno dell'azienda, nonché in relazione alla necessità di tutela del patrimonio in caso di eventi illeciti. Pertanto le riprese saranno utilizzate solo ed esclusivamente in caso di eventi illeciti, e dunque in nessun modo verranno utilizzate per effettuare un controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti e quindi sull'obbligo della diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico degli stessi.

Nelle attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, queste garanzie vanno osservate sia all'interno degli uffici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro.

E' inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

L'uso dei dati registrati dall'impianto, non deve in ogni caso comportare l'adozione di comportamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti.

* * * * *

Articolo 4 Rinvio alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

* * * * *

Articolo 5 Disposizioni finali

Con il presente accordo Firenze Parcheggio S.p.a. si impegna a:

- informare preventivamente tutti i lavoratori (attuali e futuri) circa il funzionamento del sistema di registrazione delle conversazioni telefoniche/citofoniche mediante condivisione, nei termini sopra indicati (v. *supra* par. 2.1), del presente accordo;
- informare tutti i clienti/utenti dei parcheggi della presenza del sistema di registrazione delle conversazioni telefoniche/citofoniche mediante affissione di idonea informativa;




- informare preventivamente tutti i lavoratori (attuali e futuri) circa il funzionamento del sistema di videosorveglianza mediante condivisione, nei termini sopra indicati (v. *supra* par. 1.2), del presente accordo;
- informare tutti i visitatori ed utenti, clienti fornitori, ecc. della presenza delle telecamere con l'apposita cartellonistica

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, lì 30 luglio 2015

p. Firenze Parcheggio S.p.A.



Le OO.SS.

p. Filt Cgil

p. Fit Cisl

p. Ultrasportti

